

# REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

## Art. 1 Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività di formazione professionale permanente degli iscritti ad AIFIRM, Associazione professionale ai sensi dell'art. 1 della legge 4/2013, ossia un'Associazione a carattere professionale di natura privatistica, fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
2. Le presenti disposizioni regolamentari recepiscono la previsione dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013 sulla formazione permanente dei propri iscritti, nonché dell'art. 2 del Regolamento Referenti Locali.
3. In base all'art. 23.2 dello Statuto il compito di presidiare e valutare periodicamente l'aggiornamento professionale dei soci e la loro formazione permanente, realizzata in forma diretta o indiretta, è demandato al Comitato per la Formazione e l'Aggiornamento professionale.
4. La formazione professionale permanente, promossa su iniziativa dei Referenti locali, deve coordinarsi e integrarsi sinergicamente con quella programmata centralmente; il Consiglio Direttivo ritiene necessario ed invita pertanto i Referenti locali a conformarsi allo schema e al dettato del presente Regolamento.

## Art. 2 Definizione e modalità di erogazione della formazione professionale permanente

1. La formazione professionale permanente si caratterizza per i seguenti aspetti:
  - a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad AIFIRM. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
  - b) è uno dei presupposti per il conseguimento della correttezza e della qualità della prestazione professionale;
  - c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale dei soci di AIFIRM e a garanzia dell'adempimento di prassi corrette tra professionisti e fruitori della prestazione professionale, fondata sull'indipendenza di giudizio, su solide basi conoscitive, sul rispetto dei principi di buona fede e di responsabilità del professionista.
2. Le attività formative, come sopra definite, devono avere ad oggetto le materie inerenti l'attività dei professionisti nella gestione del rischio insito nell'attività d'impresa nelle banche, nelle società finanziarie e nelle assicurazioni e, in particolare: le materie finanziarie ed economico-aziendali, le norme di vigilanza e le disposizioni regolanti l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa a livello nazionale ed internazionale. Devono avere altresì ad oggetto le norme della deontologia professionale, nonché le metodologie e le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alle tecniche gestionali e al governo degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi. A tal fine AIFIRM predispone ed aggiorna l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.

3. La formazione professionale permanente viene erogata direttamente da AIFIRM, avvalendosi di strutture e mezzi propri o messi a disposizione dagli Associati o da altre parti interessate, o attraverso la collaborazione di altri Enti (Associazioni Professionali, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private) che abbiano presentato richiesta di riconoscimento di un loro evento.

La domanda di riconoscimento deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. argomento trattato;
- b. durata effettiva dell'evento;
- c. numero di posti disponibili (di regola non inferiore a 50, ovvero non inferiore a 10 qualora l'argomento abbia carattere particolarmente specialistico)
- d. luogo di svolgimento;
- e. modalità di rilevazione delle presenze;
- f. obiettivi del corso
- g. tipologia e modalità di svolgimento;
- h. titolo e contenuti trattati;
- i. elenco relatori;
- j. qualifica dei relatori.

4. Spetta al Comitato per la Formazione e l'Aggiornamento professionale il riconoscimento, il controllo e l'eventuale collaborazione nella direzione dell'evento. In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente riconosciuto per la Formazione Professionale permanente di AIFIRM, poiché esso viene delegato per lo svolgimento di singoli eventi, nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dal Comitato per la Formazione professionale.

### **Art. 3 Modalità di partecipazione all'attività di formazione professionale permanente e relative attestazioni**

1. La formazione professionale permanente si realizza mediante le attività formative - anche se svolte o organizzate in un Paese estero o dell'U.E. diverso dall'Italia - aventi ad oggetto materie di cui al precedente art. 2 comma 2 e somministrate nelle seguenti forme:

- a) partecipazione, in qualità di relatore o di uditore, ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master, stage ed eventi similari nonché attraverso lo svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi predisposti da AIFIRM o di singoli eventi dalla stessa riconosciuti, su iniziativa del Consiglio direttivo, o del Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, o dei Referenti locali;
- b) partecipazione ad altre attività formative particolari o progetti speciali - anche di settore - purché riconosciuti da AIFIRM;
- c) pubblicazione di contributi su riviste specializzate di ampia diffusione o rilevanza, anche on line, nonché sui siti web specializzati,
- d) pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati (anche dematerializzati).

2. Le iscrizioni agli eventi formativi saranno effettuate con le modalità stabilite, volta per volta, da AIFIRM, anche attraverso l'ente organizzatore dell'evento riconosciuto, che avrà la responsabilità della tracciatura dei partecipanti e dei crediti da loro acquisiti.

Una parte dei posti disponibili - pari almeno al 20% - sarà riservata ai non Soci di AIFIRM. La sopravvenuta impossibilità a partecipare all'evento formativo, per cui è stata effettuata la prenotazione, obbliga l'iscritto a

dare disdetta entro il giorno prima dell'inizio dell'evento - salvi i casi di forza maggiore da documentare - onde consentire la partecipazione da parte di altri.

3. Il controllo delle presenze, per gli eventi organizzati direttamente o indirettamente da AIFIRM, sarà effettuato all'inizio e alla fine. Sarà onere degli enti organizzatori degli eventi formativi, al momento della domanda di riconoscimento, rendere note le modalità di controllo delle presenze degli iscritti ai fini del rilascio dell'attestato di partecipazione.

4. Al termine di ogni evento formativo, gli enti organizzatori rilasciano ai partecipanti un attestato di frequenza recante il numero dei crediti attribuiti. Per gli eventi organizzati direttamente da AIFIRM l'attribuzione dei crediti avviene in modo automatico (mediante rilevazione elettronica) e, pertanto, con rilascio di attestato di frequenza.

5. Al termine di ogni triennio, dovrà essere presentata ad AIFIRM un'autocertificazione relativa ai crediti conseguiti.

6. Il Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, procederà al controllo delle autocertificazioni triennali presentate dagli iscritti, con potere di svolgere attività di verifica, anche a campione, e di richiedere documentazione integrativa all'iscritto.

#### **Art. 4 Periodo formativo e attribuzione dei crediti formativi professionali**

1. Il periodo di formazione professionale permanente è su base triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio del primo anno (in prima applicazione, dal 1° gennaio 2019); terminano il 31 dicembre di tre anni dopo e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti e per le verifiche di assolvimento degli obblighi.

2. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale permanente.

3. Con riferimento:

- alla partecipazione – in veste sia di relatore, sia di uditore - ad ogni singolo evento formativo, anche se sviluppato in più giornate (fermo restando il limite massimo di n. 24 crediti per singolo evento), vengono attribuiti n. 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva partecipazione, in relazione al particolare impegno richiesto, che non si limita alla sola presenza, ma richiede anche il contributo attivo al dibattito in aula;
- alla formazione on line (e-learning) saranno attribuiti n. 1 credito formativo per ogni ora di effettiva fruizione attiva, ossia arricchita da risposte ai quesiti proposti;
- alle pubblicazioni, relative alle materie di competenza di AIFIRM, verranno attribuiti:
  - o n. 8 crediti formativi per ogni pubblicazione su riviste specializzate di ampia diffusione o rilevanza, anche on line, nonché sui siti web specializzati; 30 punti se le riviste richiedono un doppio referaggio anonimo da parte di accademici;
  - o n. 30 crediti formativi per la partecipazione alla Convention annuale Aifirm
  - o n. 30 crediti formativi per la direzione di riviste specializzate sul risk management;
  - o n. 30 crediti formativi per ogni libro, saggio, monografia o trattato pubblicato (anche dematerializzato);
- relativamente ai Progetti di Settore, ai partecipanti è attribuito n. 1 credito formativo per ogni ora di reale partecipazione all'attività svolta.

- Alle Giornate di Studio su argomenti di attualità, normalmente della durata di una sola giornata, vengono attribuiti convenzionalmente 12 crediti formativi.
- Ai Corsi e Seminari organizzati da AIFIRM vengono attribuiti crediti formativi in base alla durata dell'evento in ore e cioè n. 2 crediti formativi per ogni ora di effettiva partecipazione. Analogo trattamento viene riservato a iniziative di eguale rilevanza organizzate da Enti terzi e riconosciute da AIFIRM.

### **Art. 5 Obbligo della formazione professionale permanente e impegno minimo**

1. Lo svolgimento della formazione professionale permanente è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti ad AIFIRM ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 4/2013.

2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto ad AIFIRM è tenuto a:

a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 24 crediti annuali; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza.

b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, ai fini della prevista autocertificazione;

c) presentare al Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale - secondo le modalità stabilite e pubblicate sul sito istituzionale ed anche attraverso il Referente locale, ove presente - la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione permanente per il triennio formativo precedente.

3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 24 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo del punteggio necessario per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 24 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.

4. Per i nuovi iscritti ad AIFIRM l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.

5. L'iscritto ad AIFIRM sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento.

### **Art. 6 Esoneri dalla formazione professionale permanente**

1. Sono esonerati dall'obbligo formativo, anche per quanto riguarda la materia deontologica, i Soci che versino in una delle seguenti condizioni:

- i Soci dopo venticinque anni di iscrizione all'Associazione;
- i Soci dopo il compimento del sessantacinquesimo anno d'età;-
- i Soci docenti universitari.

2. Sono esonerati - a domanda - dall'obbligo formativo, relativamente all'anno di accadimento o di prosecuzione dell'evento, anche per quanto riguarda la materia deontologica, gli iscritti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- gravidanza, parto;
- grave malattia o infortunio o altre documentate particolari condizioni d'impedimento personale;
- i dottori di ricerca impegnati in attività didattiche, nell'ambito di insegnamenti pertinenti alla professione.

3. L'obbligo di formazione permanente è ridotto alla metà - per gli iscritti che ne facciano richiesta - qualora i coniugi o figli versano in stato d'invalidità totale o parziale a partire dal 75%, asseverata dagli organi sanitari a ciò preposti.

4. L'esonero totale o parziale dovuto ad impedimento - in base ai commi 2 e 3 del presente articolo - può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. All'esonero parziale consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero.

#### **Art. 7 Attribuzioni e compiti del Consiglio Direttivo, del Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale e dei Referenti locali**

1. Il Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale propone, e il Consiglio Direttivo approva, il programma di Formazione permanente; a tal fine, si avvale di strutture e mezzi propri, ovvero si avvale della collaborazione di altri Enti che abbiano presentato richiesta di riconoscimento di un evento (altre Associazioni, Istituti Universitari, Istituzioni pubbliche o private).

2. Il Consiglio Direttivo, con la collaborazione del Comitato per la Formazione e l'aggiornamento professionale, assolve ai seguenti compiti:

- a) predispone ed aggiorna le Linee Guida sulla Formazione Permanente Obbligatoria contenenti, tra l'altro, l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) predispone le Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
- c) valuta ed approva le attività formative, gli eventi e le attività formative a distanza inseriti nei programmi dei Referenti locali e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
- d) controlla il regolare funzionamento delle Sedi locali per quanto riguarda le eventuali iniziative riguardanti la formazione permanente, accertando che:
  - siano adottate iniziative in materia di formazione professionale permanente tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da queste predisposte, in conformità con le indicazioni contenute nelle linee guida sulla formazione permanente definite dal Consiglio Direttivo;
  - i Referenti locali predispongano ed inviino su base semestrale per la preventiva approvazione, al Consiglio Direttivo, i programmi contenenti le attività formative, garantendo che nel programma vi siano eventi formativi gratuiti in misura almeno pari ai crediti formativi obbligatori, previsti su base annua;
  - adottino sistemi di rilevazione delle presenze, coerentemente con l'art. 3 comma 4 del presente Regolamento;
  - favoriscano la più ampia partecipazione alle attività formative da essi organizzate.

#### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla prima data utile di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto (01 /01 /2019).